



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI
Pfeifer Timber GmbH

I. Ambito di validità/Applicazione delle condizioni generali di vendita/ Condizioni del cliente/Forma scritta:

Ambito di validità/Applicazione delle condizioni di vendita

1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito "CGV") sono parte integrante di tutte le nostre offerte, conferme d'ordine/contratti per la fornitura dei nostri beni e servizi (di seguito "oggetto della fornitura"). Le presenti CGV si applicano anche alle nostre prestazioni accessorie come il montaggio in caso di fornitura dell'acquisto o fornitura d'opera e altre prestazioni complementari (per esempio, la consulenza).
Le CGV valgono solo se il cliente è un imprenditore (ai sensi del § 14 BGB - Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato.
2. Salvo diverso accordo, le presenti CGV nella versione valida al momento dell'ordine del cliente o, in ogni caso, nella versione più recente comunicatagli in forma di testo, valgono anche come accordo quadro per contratti futuri simili, senza che sia necessario da parte nostra indicarlo in ogni singolo caso.

Condizioni del cliente

3. Condizioni (di acquisto) divergenti, contrastanti o supplementari del cliente diventano parte del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente e precedentemente concordato per iscritto la loro validità. Questa necessità di consenso si applica in ogni caso, ad esempio, anche se effettuiamo la consegna al cliente senza riserve essendo a conoscenza delle condizioni (di acquisto) del cliente. Anche se ci riferiamo a una lettera del cliente (ad esempio l'ordine del cliente) che contiene o fa riferimento alle condizioni (di acquisto) del cliente, ciò non costituisce un'approvazione della validità di tali condizioni.

Forma scritta/Priorità del contratto individuale e contratto principale

4. Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti del cliente in relazione al contratto (ad es. fissazione di scadenze, notifica di difetti, recesso o riduzione) devono essere effettuate in forma scritta o in forma di testo (ad es. lettera, e-mail, fax). I requisiti formali legali e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della persona che effettua la dichiarazione, rimangono inalterati.
5. I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo un significato chiarificatore. Anche senza questo chiarimento, le disposizioni di legge sono quindi applicabili, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
6. I singoli accordi stipulati con i clienti in singoli casi (inclusi accordi collaterali, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGV. Per il contenuto di tali accordi è determinante un contratto scritto o una nostra conferma scritta, se disponibile e con riserva di prova contraria.
7. In caso di contraddizioni tra le disposizioni del contratto principale (regolarmente sotto forma di conferma d'ordine) e le presenti condizioni, le disposizioni del contratto principale hanno la precedenza.

II. Offerte/Stipula del contratto/Clausola di completezza:

1. Le nostre offerte non sono vincolanti.
2. Le informazioni su dimensioni, pesi, prestazioni, capacità di carico e altre proprietà del prodotto contenute nelle nostre offerte (ad es. dépliant, cataloghi) e nei documenti allegati non costituiscono garanzie o caratteristiche garantite. Esse diventano proprietà dell'oggetto della fornitura e parte del contratto solo se sono elencate nella conferma d'ordine o confermate in altri accordi scritti. Lo stesso vale per i disegni, gli schizzi, i progetti, le raffigurazioni, le dimensioni, i pesi e gli altri dati di prestazione forniti dal cliente o dal suo personale ausiliario prima della stipula del contratto. Informazioni generiche sui nostri prodotti sono disponibili anche sul nostro sito Internet www.pfeifergroup.com. Il capitolo VIII spiega e regola ulteriori questioni relative alle proprietà tecniche o qualitative dei nostri oggetti di fornitura.

Stipula del contratto

3. L'ordine dell'oggetto della fornitura da parte del cliente è considerato un'offerta contrattuale vincolante.
4. L'ordine è considerato accettato da noi quando riceviamo una conferma scritta (ad es. conferma d'ordine), una notifica di spedizione o una fattura vengono da noi emesse oppure quando l'oggetto della fornitura viene consegnato al cliente.

Clausola di completezza

5. Tutti gli accordi stabiliti tra noi e il cliente ai fini dell'esecuzione del presente contratto sono specifici per iscritto.

III. Termine di consegna/Contratto a termine fisso/Riserva di autofornitura/Recesso/Forza maggiore:

Termine di consegna

1. Il termine di consegna sarà concordato individualmente o sarà specificato da noi al momento dell'accettazione dell'ordine (di regola nella conferma d'ordine).
2. Il termine di consegna da noi stabilito al momento dell'accettazione dell'ordine non inizia prima del chiarimento di tutti i dettagli tecnici e non prima del ricevimento degli altri documenti, dei permessi ufficiali o di altro tipo che il cliente deve ottenere, nonché del rispetto delle condizioni di pagamento concordate e

degli altri obblighi del cliente che devono essere soddisfatti in anticipo. Se questi obblighi del cliente non vengono rispettati in tempo, il termine viene prorogato di conseguenza, a condizione che il ritardo non sia imputabile a noi.

3. La richiesta e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative o di altro tipo non fa parte dei nostri obblighi di adempimento, salvo diversamente concordato contrattualmente.

Contratto a termine fisso

4. Nella misura in cui una data di consegna concreta (data e ora, se del caso) viene concordata tra il cliente e noi, si conviene che ciò non costituisce un contratto a termine fisso in senso giuridico e che le conseguenze legali di un contratto a termine fisso sono da escludere. Un contratto a termine fisso è considerato esistente solo se la data di consegna è espressamente designata come tale o se è chiaro dalle altre circostanze che la transazione dipende dalla prestazione puntuale.

Riserva di autofornitura/Recesso

5. Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi non imputabili a noi (ad es. mancata disponibilità dell'oggetto della fornitura), ne informiamo il cliente e contemporaneamente gli comunichiamo il nuovo termine di consegna previsto. Se anche la consegna non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, abbiamo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo il corrispettivo già pagato dal cliente entro un termine ragionevole. Un caso di non disponibilità dell'oggetto della fornitura in questo senso è considerato in particolare l'autofornitura non tempestiva da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso un'operazione di copertura e né noi né il nostro fornitore abbiamo colpa o non siamo obbligati all'approvvigionamento nel singolo caso.

Forza maggiore

6. La guerra, le ribellioni, le attività sindacali legali, i decreti ufficiali, la carenza di energia e di materie prime, le perturbazioni del traffico e inevitabili interruzioni delle attività, le epidemie o le pandemie (compresi i decreti ufficiali basati su di essi), nonché tutti gli altri casi di forza maggiore (compresi quelli che riguardano i nostri fornitori) e gli eventi inevitabili al di fuori del nostro controllo ci esonerano dall'obbligo di consegna per tutta la durata del disordine e nella misura dei suoi effetti. Il cliente può recedere dal contratto a causa di un ritardo nella consegna nell'ambito delle disposizioni di legge solo se siamo responsabili del ritardo o se è irragionevole per il cliente attenersi al contratto. Una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente non è associata alla disposizione di cui sopra.

IV. Ritardo nella consegna/Risarcimento del danno forfettario in caso di ritardo nella consegna e nell'accettazione:

Ritardo nella consegna

1. In caso di ritardo nella consegna, rispondiamo secondo le disposizioni di legge se abbiamo violato colposamente obblighi contrattuali essenziali o se noi o i nostri rappresentanti o ausiliari siamo colpevoli di grave negligenza o dolo. Sono quelli che conferiscono al contratto il suo carattere e sulla cui osservanza la parte contraente può fare affidamento, che creano le condizioni per l'esecuzione del contratto e che sono indispensabili per il raggiungimento dello scopo del contratto. Tranne che nei casi di dolo, la nostra responsabilità per i danni è limitata ai danni prevedibili, che generalmente si verificano.
2. Se siamo in ritardo con la consegna, siamo responsabili, fatto salvo III. 2, in presenza di un contratto a termine fisso ai sensi del § 286 cpv. 2 n. 1 BGB - Codice civile tedesco o del § 376 HGB - Codice di commercio tedesco secondo le disposizioni di legge. Se siamo responsabili del ritardo nella consegna, ciò vale anche se l'interesse del cliente all'adempimento del contratto è giustamente cessato.

Risarcimento del danno forfettario alla consegna

3. Inoltre, in caso di ritardo nella consegna, rispondiamo nell'ambito di un indennizzo forfettario per il ritardo per ogni settimana di calendario completata di ritardo allo 0,5 % del valore netto dell'ordine dalla conferma d'ordine, ma in totale non più del 5 % del valore netto dell'ordine dell'oggetto della fornitura consegnato in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che il cliente non ha subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra. Ulteriori rivendicazioni legali e diritti del cliente, nonché i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di adempimento (ad esempio per impossibilità o inesigibilità della prestazione o adempimento successivo), rimangono inalterati.

Risarcimento del danno forfettario in caso di ritardo nell'accettazione

4. Se il cliente è in ritardo nell'accettazione, si sottrae ai doveri di collaborazione o se la nostra consegna subisce ritardi per altri motivi di cui il cliente è responsabile, siamo autorizzati a chiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di stoccaggio, vedi). Per questo motivo calcoliamo un indennizzo forfettario dello 0,5 % per ogni settimana di calendario completa fino ad un massimo del 5 % del valore netto dell'ordine concordato, a partire dal termine di consegna o - in assenza di un termine di consegna - con la notifica che la merce è pronta per la spedizione. La prova di danni più elevati e le nostre rivendicazioni legali (risarcimento per spese aggiuntive, indennizzo ragionevole, risoluzione, recesso) rimangono invariate. La somma forfettaria va imputata

a ulteriori pretese pecuniarie. Il cliente si riserva il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.

- Una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente non è associata alla disposizione di cui sopra.

V. Consegna/Trasferimento del rischio/Consegna parziale:

Consegna

- Il luogo di consegna, il luogo di trasferimento del rischio, la parte del contratto di trasporto e dell'assicurazione di trasporto e il luogo di destinazione si baseranno sulla clausola degli Incoterms 2020 concordata nella conferma d'ordine e su eventuali accordi che si discostano dalla clausola degli Incoterms 2020 concordata.
- In assenza di una clausola Incoterm espressamente concordata nella conferma d'ordine, la consegna avviene secondo gli Incoterms 2020 FCA (= "franco vetture (luogo di consegna presso lo stabilimento di produzione di Pfeifer)").
- Se la consegna viene effettuata in conformità con la conferma d'ordine CPT, si applica quanto segue: Le disposizioni degli Incoterms "CPT 2020" (tra l'altro sulla consegna, il trasferimento del rischio, i costi) si applicano sempre, indipendentemente dal fatto che noi concludiamo un contratto di trasporto o eseguiamo noi stessi il trasporto.
- In assenza di un accordo scritto in senso contrario, la scelta del luogo di spedizione, del percorso di trasporto e dei mezzi di trasporto sarà fatta da noi a nostra migliore discrezione, senza assumerci alcuna responsabilità per il trasporto più economico e veloce.
- Lo scarico della merce dal mezzo di trasporto viene effettuato dal cliente, salvo diverso accordo nella conferma d'ordine. Il cliente deve assicurarsi che la merce venga scaricata da persone competenti con il necessario ausilio tecnico (ad es. carrello elevatore a forza gru) entro il tempo di sosta/scarico concordato all'ora di arrivo del mezzo di trasporto comunicata. In caso di superamento del tempo di sosta/scarico, al cliente verrà addebitato il tempo di sosta del mezzo di trasporto in base alla nostra conferma d'ordine.

Trasferimento del rischio

- Se l'oggetto della consegna viene spedito ad un'altra destinazione su richiesta del cliente (vendita con consegna in un luogo diverso da quello dell'adempimento), il rischio passa al cliente non appena l'oggetto della consegna viene consegnato all'impresa di trasporto nel nostro magazzino; ciò vale anche se le spese di trasporto sono a nostro carico o utilizziamo i nostri mezzi di trasporto. A meno che non vi sia un debito da saldare, la fornitura è coperta - su richiesta del cliente - da un'assicurazione sul trasporto, i cui costi sono a carico del cliente.
- Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa al cliente (al più tardi) quando questa viene consegnata nel luogo di consegna. Se - in caso di consegna EXW - la merce è stata notificata al cliente come pronta per il ritiro, la merce viene immagazzinata da questo momento in poi per conto e a rischio del cliente.
- La nostra merce può essere imballata. La merce, indipendentemente dall'imballaggio esistente, deve essere stoccata dal cliente protetta dagli agenti atmosferici, in particolare dall'umidità, fin dal momento dello scarico dal mezzo di trasporto. Ciò vale anche se la merce deve essere installata immediatamente dopo lo scarico e l'eventuale imballaggio esistente viene aperto per l'installazione.

Consegna parziale

- Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali adeguate.
- Il nostro obbligo di fornitura è sempre subordinato alla consegna puntuale e corretta da parte dei nostri fornitori (si veda III. 4.).

VI. Prezzi e costi/Condizioni di pagamento e ritardo nel pagamento/ Recesso/Adeguamento del prezzo:

Prezzi e costi

- Se non diversamente concordato, i nostri prezzi sono in Euro più l'imposta sul valore aggiunto all'aliquota legale "franco fabbrica" il giorno della fatturazione. I costi per il trasporto, l'imballaggio speciale (ad es. container), la dogana, l'importazione, l'assicurazione e le imposte accessorie sono a carico del cliente salvo diversamente concordato.
- In caso di acquisto a distanza ai sensi del V. punto 6., il cliente si fa carico dei costi di trasporto franco magazzino e dei costi dell'assicurazione di trasporto.
- Su nostra richiesta, il cliente è tenuto a fornirci la documentazione necessaria richiesta dalle autorità fiscali o doganali competenti come prova dell'esportazione esente da imposte o di una prestazione intracomunitaria.
- Tutte le imposte, le tasse, i dazi doganali e gli altri costi che ci vengono imposti dall'esecuzione del contratto nel paese di destinazione delle prestazioni contrattuali sono a carico esclusivo del cliente, a meno che non sia stato concordato diversamente e noi non ne siamo responsabili. Il cliente si impegna a pagare o a rimborsare a noi le imposte, le tasse, i dazi doganali e gli altri costi da noi richiesti. Ciò vale anche per eventuali imposte, tasse, dazi doganali o altri costi a noi imposti negli stati di transito, a meno che non ce ne siamo fatti espressamente carico o siamo responsabili per tali imposte, tasse, dazi doganali o altri costi.

Condizioni di pagamento e ritardo nel pagamento

- Se accettiamo assegni o cambiali sulla base di un accordo speciale, ciò è solo pro solvendo, ma non in luogo dell'adempimento; eventuali spese per assegni o cambiali sono a carico del cliente. Un assegno si considera incassato solo quando l'addebito sul conto dell'emittente è stato effettuato, l'assegno è stato accreditato sul conto della persona che riceve l'assegno e l'addebito non può più essere annullato dalla banca.
- Se non diversamente concordato, il prezzo di acquisto deve essere pagato senza detrazioni entro 10 giorni dalla data della fattura. Ciò vale anche per consegne parziali. Tuttavia, siamo autorizzati, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, ad effettuare in qualsiasi momento una consegna totale o parziale solo dietro pagamento anticipato; ciò viene indicato al cliente nell'offerta.
- Alla scadenza del termine di pagamento succitato (VI. punto 6.) il cliente è in ritardo nel pagamento. Durante il periodo di ritardo nel pagamento, sul prezzo d'acquisto vengono applicati gli interessi di mora al tasso d'interesse legale applicabile in quel momento. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni dovuti al ritardo nel pagamento. Il nostro diritto a richiedere il pagamento di interessi di mora commerciali (§ 353 HGB - Codice di commercio tedesco) a commercianti rimane inalterato.
- In assenza di istruzioni contrarie, i pagamenti in entrata saranno utilizzati a nostra discrezione per saldare i debiti più vecchi o meno garantiti.
- Se il cliente è responsabile di mettere in pericolo la nostra pretesa di controprestazione, siamo autorizzati a rendere immediatamente esigibili anche tutti gli altri nostri crediti nei confronti del cliente, a condizione che abbiamo fornito le nostre prestazioni.

Recesso

- Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate di cui è responsabile il cliente, non solo ritardi di pagamento irrilevanti, ma anche una minaccia alla nostra pretesa di controprestazione che si manifesta solo dopo la conclusione del contratto a causa della carenza di capacità finanziaria del cliente, ad esempio a causa di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del patrimonio del cliente, ci autorizza a sospendere le consegne ancora da effettuare e ad eseguirle solo dietro pagamento anticipato o costituzione di garanzie. Qualora il cliente, nel caso in cui la nostra pretesa di controprestazione sia messa in pericolo, non soddisfi la nostra richiesta entro un ragionevole periodo di tempo per effettuare la controprestazione o per fornire garanzie in concomitanza con la prestazione, possiamo recedere dal contratto dopo la scadenza del periodo di tempo, fatti salvi ulteriori diritti previsti dalla legge, dopo che i requisiti di legge sono stati soddisfatti. Restano impregiudicate le disposizioni di legge relative alla superfluità della fissazione di un termine.
- Nel caso di contratti per la produzione di beni infungibili (prodotti unici), possiamo dichiarare immediatamente il recesso nei casi descritti al VI. punto 10. con effetto immediato.

Adeguamento del prezzo

- Ci riserviamo il diritto di modificare di conseguenza i nostri prezzi finali nel caso di contratti per i quali tra la conclusione del contratto e la consegna concordata intercorrono più di tre mesi, se dopo la conclusione del contratto si verificano riduzioni o aumenti dei costi, in particolare dei costi di trasporto o a causa di variazioni del prezzo dei materiali. Su richiesta, forniremo al cliente la prova di queste e la base dei rispettivi prezzi. In caso di contratti di fornitura successivi e di ordini su richiesta, addebitiamo i nostri prezzi di listino validi il giorno della consegna.

VII. Compensazione e ritenzione

La compensazione con contropretezza del cliente è esclusa, a meno che le contropretese non siano legalmente valide, non siano contestate o siano state da noi riconosciute. Inoltre, il cliente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretezza sotto forma di credito pecuniario si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

VIII. Responsabilità per vizi della cosa:

Basi della responsabilità per vizi della cosa

- Il legno è un prodotto naturale. Il rigonfiamento e il ritiro del legno dovuto alle variazioni del tenore di umidità sono proprietà fondamentali del legno. Pertanto, le deformazioni dovute al rigonfiamento e al ritiro non possono essere completamente evitate. La gamma di differenze cromatiche, strutturali e altre differenze naturali (venatura e colore del legno) in un tipo di legno rientra nelle proprietà del prodotto naturale "legno" e non rappresenta un difetto.
- La base della nostra responsabilità per vizi è l'accordo raggiunto sulle caratteristiche della merce, tenendo conto del prodotto naturale „legno“ (vedi sopra VIII. 1.). Nella misura in cui non è stata concordata una caratteristica, si applica il regolamento di legge per determinare la presenza o meno di un difetto (§ 434 comma 1 alinea 2 e alinea 3 BGB).
- Le informazioni contenute nelle nostre brochure dei prodotti sono soggette alle limitazioni di cui al II. punto 2. se non espressamente concordato diversamente nelle nostre offerte o conferme d'ordine. La nostra responsabilità per i difetti materiali è esclusa per i difetti causati da un uso non corretto o da uno stoccaggio non corretto della merce da parte del cliente dopo la consegna della merce al cliente (si veda, ad esempio, il succitato V. punto 7.).

4. In linea di principio, non siamo responsabili per i difetti di cui il cliente è a conoscenza al momento della conclusione del contratto o non lo è per colpa grave (§ 442 BGB). I diritti del cliente per difetti presuppongono che egli abbia adempiuto correttamente ai suoi obblighi di esame e di denuncia dei vizi ai sensi del § 377 HGB (Codice commerciale tedesco), per cui la denuncia dei vizi deve essere effettuata per iscritto. Nel caso di materiali da costruzione e di altri beni destinati all'installazione o ad altre lavorazioni successive, l'esame deve in ogni caso avvenire al più tardi immediatamente prima della lavorazione. Se un difetto viene scoperto durante la consegna, l'esame o in qualsiasi momento successivo, dobbiamo essere informati immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro sette giorni dalla consegna e i difetti che non sono visibili durante il controllo devono essere segnalati per iscritto entro lo stesso periodo dal momento della loro scoperta. Se il cliente non effettua la corretta ispezione e/o non segnala i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non segnalato o non segnalato in tempo o non correttamente è esclusa in base alle disposizioni di legge. Ciò vale anche per le rivendicazioni nei nostri confronti dovuti alla facoltà del fornitore di esercitare il regresso (§ 478 BGB) se la merce difettosa è stata ulteriormente lavorata dal cliente o da un altro imprenditore.

Diritti derivanti da vizi

- 5.
- Se l'oggetto della fornitura è difettoso, possiamo inizialmente scegliere (a discrezione del cliente in caso di regresso del fornitore ai sensi dei §§ 478, 479 BGB) se fornire un adempimento successivo eliminando il difetto (miglioramento successivo) o fornendo un oggetto privo di difetti (sostituzione). Non siamo tenuti a eliminare difetti non essenziali. Il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo secondo le condizioni di legge resta inalterato.
 - Il regresso ai sensi del § 445a BGB è escluso se il difetto era facilmente riconoscibile al momento dell'installazione e del montaggio dell'oggetto della fornitura o se il cliente non ha adempiuto al suo obbligo di notifica ai sensi del § 377 comma 3 HGB. Inoltre, il cliente non può appellarsi al § 477 BGB se gli oggetti della fornitura da noi acquistati vengono stoccati per più di sei mesi prima di essere rivenduti dal cliente.
 - Ci facciamo carico delle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché le spese di installazione e di rimozione, a condizione che il difetto sia effettivamente presente e che queste non siano aumentate dal fatto che il bene acquistato è stato portato in un luogo diverso dal luogo di adempimento.
 - Possiamo richiedere il risarcimento dei costi sostenuti a seguito di una richiesta ingiustificata di eliminazione dei difetti (in particolare i costi di verifica e di trasporto), a meno che la mancanza di difetti non fosse riconoscibile per il cliente.
 - Se l'adempimento successivo non avviene entro un periodo di tempo ragionevole, per cui abbiamo fondamentalmente diritto a due tentativi di correzione, il cliente può recedere dal contratto o ridurre il compenso. In caso di difetto irrilevante non sussiste alcun diritto di recesso.
 - Siamo autorizzati a far dipendere l'adempimento successivo dovuto dal pagamento del prezzo d'acquisto da parte del cliente. Tuttavia, il cliente ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in relazione al difetto.

Risarcimento del danno ed esclusione della responsabilità

6. Il cliente ha diritto al risarcimento dei danni e al risarcimento delle spese inutili alle condizioni regolamentate al successivo VIII. 6.-11. Rispondiamo, in conformità alle disposizioni di legge, dei danni per violazione degli obblighi per dolo o grave negligenza, anche per violazione degli obblighi per dolo o grave negligenza da parte dei nostri rappresentanti legali o ausiliari, nonché in caso di impossibilità di adempimento di cui siamo responsabili e in caso di violazioni sostanziali degli obblighi.
7. Rispondiamo secondo le disposizioni di legge in caso di violazione dolosa di obblighi contrattuali essenziali (ai sensi di IV. punto 1. cpv. 2).
8. Nei casi di cui sopra VIII. punti 6 e 7 e inoltre, se il cliente ha diritto al risarcimento dei danni invece che alla prestazione, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento dei danni prevedibili, che tipicamente si verificano, a condizione che non ci venga addebitata alcuna intenzionalità.
9. In caso di situazioni che compromettono vita, integrità fisica e salute imputabili a noi, ai nostri rappresentanti legali o ausiliari, siamo responsabili secondo le disposizioni di legge. Lo stesso vale nella misura in cui abbiamo assunto una garanzia per la qualità della nostra merce o per l'esistenza di un obbligo di risultato o di un rischio di approvvigionamento e in caso di responsabilità derivante da circostanze pericolose (in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto).
10. Se non diversamente regolamentato sopra, la nostra responsabilità è esclusa. Sono escluse ulteriori rivendicazioni o pretese diverse da quelle regolamentate al VIII. da parte del cliente nei nostri confronti, dei nostri rappresentanti e dei nostri ausiliari a causa di un vizio della cosa.

Prescrizione

11. Le rivendicazioni e i diritti dovuti a vizi della cosa sono soggetti a un termine di prescrizione di 12 mesi, a partire dalla consegna della merce al cliente. Restano impregiudicate le disposizioni speciali giuridicamente vincolanti per la consegna finale della nostra merce non lavorata al consumatore (regresso del fornitore § 478 BGB e § 445b BGB). Inoltre, il termine di prescrizione di 12 mesi non si applica in caso di rischio per la vita, l'integrità fisica e la salute per il quale noi

o i nostri rappresentanti o ausiliari siamo responsabili, in caso di occultamento fraudolento di un difetto, in caso di violazione intenzionale o gravemente negligente dei doveri, in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali, nei casi previsti dal §§ 438 comma 1 n. 2, 634a comma 1 n. 2 BGB e nella misura in cui siamo responsabili di situazioni pericolose (in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto).

Onere della prova

12. L'inversione dell'onere della prova non è associata alle disposizioni di cui al VIII.

IX. Responsabilità totale/Limitazione della responsabilità/Prescrizione:

- È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità per danni diversi da quelli previsti al precedente VIII, indipendentemente dalla natura giuridica della rivendicazione avanzata. Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento danni dovuti a violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella stipulazione del contratto, ad altri mancati adempimenti di doveri o per richieste illecite di risarcimento danni ai sensi del § 823 BGB.
- La limitazione di cui al IX. punto 1 si applica anche nella misura in cui il cliente richiede il risarcimento delle spese inutili anziché il risarcimento del danno in luogo della prestazione.
- Per tutte le rivendicazioni non soggette a prescrizione a causa di un vizio della cosa vale un termine di prescrizione di 18 mesi, a meno che non sussista un caso ai sensi del VIII punto 11 cpv. 3. Inizia con la conoscenza del danno e della persona danneggiante.
- Nella misura in cui la responsabilità per danni nei nostri confronti è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.
- VIII. punto 12 si applica di conseguenza.

X. Divieto di cessione:

La cessione a terzi di diritti di prestazione, di pagamento, di garanzia o di altri diritti secondari, nonché di diritti di risarcimento danni nei nostri confronti, è consentita solo con il nostro consenso. Il § 354a HGB resta inalterato.

XI. Riserva di proprietà/Obbligo di assicurazione per le forniture all'interno e verso la Germania:

Riserva di proprietà e rivendita

- L'oggetto della fornitura rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto e alla soddisfazione di tutti gli altri crediti, compresi tutti gli altri saldi a credito da conto corrente e tutti i crediti accessori (costi di cambio, costi di finanziamento, interessi ecc.) e tutti i crediti futuri derivanti dalla consegna (di seguito "merce sottoposta a riservato dominio"). L'inclusione di singoli crediti in una fattura in corso o la chiusura del conto e approvazione del saldo non pregiudica la riserva di proprietà.
- Il cliente è autorizzato a trattare e vendere la merce nel corso del normale svolgimento dell'attività commerciale. Non sussiste una normale attività commerciale se l'oggetto della fornitura viene rivenduto con riserva di proprietà o se l'acquirente della merce con riserva di proprietà non consente la cessione del credito del prezzo di acquisto esistente nei suoi confronti. L'autorizzazione scade non appena il cliente è in ritardo nel pagamento, è stata presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, è stata presentata una domanda di cessazione dei pagamenti o sussiste una successiva carenza della capacità di finanziaria del cliente.

Lavorazione successiva

- Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene trasformata dal cliente in un nuovo bene mobile, tale trasformazione viene effettuata per noi, gratuitamente e senza alcun obbligo per noi. Noi ne diventiamo proprietari e siamo da considerarsi produttori ai sensi del § 950 BGB. In caso di lavorazione da parte del cliente con altre merci non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in rapporto al valore di fattura della merce sottoposta a riservato dominio al momento della lavorazione. Per il nuovo bene derivante dalla lavorazione si applicano le stesse condizioni della merce consegnata sottoposta a riservato dominio. Esso è considerato come una merce sottoposta a riservato dominio in virtù delle presenti condizioni.

Unione e commistione

- Se la merce soggetta a riservato dominio viene unita, mescolata o miscelata con merce non di nostra proprietà ai sensi degli §§ 947, 948 BGB, diventiamo comproprietari ai sensi delle disposizioni di legge. Se il cliente acquisisce la proprietà esclusiva mediante combinazione, miscelazione o mescolanza, egli ci cede la comproprietà a titolo di garanzia in proporzione tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà e gli altri beni al momento della combinazione, miscelazione o mescolanza. In questi casi, il cliente immagazzina gratuitamente il bene in nostra proprietà o comproprietà, che è anch'esso considerato merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi delle presenti disposizioni.

Riserva di proprietà estesa/Componente essenziale di un immobile

5. Se la merce soggetta a riservato dominio viene venduta dal cliente, il cliente si impegna a vendere la merce soggetta a riserva di proprietà da parte sua solo con riserva di proprietà e allo stesso tempo il cliente ci cede già ora i crediti derivanti dalla rivendita come garanzia per tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale. Accettiamo questa cessione. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altra merce e/o dopo averla lavorata, combinata, mescolata o miscelata, la cessione concordata vale solo per il valore della merce soggetta a riserva di proprietà che viene rivenduta insieme agli altri beni.
6. Se la nostra merce diventa un componente essenziale di un immobile in seguito all'unione o all'installazione, il cliente ci cederà il credito risultante per l'importo del valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà. Accettiamo questa cessione.

Autorizzazione alla riscossione e sua revoca

7. Nonostante la nostra facoltà di riscuotere noi stessi il credito, il cliente rimane autorizzato, con riserva di revoca in qualsiasi momento, a riscuotere i crediti ceduti in conformità al XI. punto 4 e al IX. punto 5. Non ci avvarremo della nostra autorità di riscossione fintanto che il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti e non si verifica una carenza nella capacità finanziaria. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i loro debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e informi i debitori della cessione. Il nostro diritto di notificare noi stessi la cessione ai debitori non è pregiudicato. Siamo autorizzati a revocare al cliente la facoltà di vendere e lavorare ulteriormente la merce soggetta a riserva di proprietà.

Diritto di informazione

8. Il cliente è tenuto ad informarci immediatamente di eventuali misure esecutive da parte di terzi nei confronti della merce soggetta a riserva di proprietà o dei crediti ceduti e a consegnare i documenti necessari per il ricorso. Egli non può stipulare accordi con i suoi clienti che escludano o pregiudichino i nostri diritti.

Divieto di pegno e cessione fiduciaria

9. La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere data in pegno a terzi o trasferita a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Il cliente è tenuto a comunicarci immediatamente la cessazione dei pagamenti e/o la richiesta o l'apertura di una procedura di insolvenza a carico del suo patrimonio. In questo caso decade il diritto di rivendita, di utilizzo della merce soggetta a riserva di proprietà e l'autorizzazione alla riscossione dei crediti ceduti. Il § 354a HGB resta inalterato.

Garanzia eccessiva

10. Se il valore delle garanzie esistenti per noi supera i nostri crediti per un totale superiore al 10 %, saremo obbligati, su richiesta del cliente o di un terzo danneggiato dalla garanzia eccessiva, a restituire o svincolare le garanzie a nostra discrezione. Con il pagamento di tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale, la proprietà della merce con riserva di proprietà e i crediti ceduti passano al cliente.

Obbligo di assicurazione

11. Il cliente è tenuto a custodire gratuitamente per noi la merce e i documenti riservati. Egli li assicura contro i rischi abituali come incendio, furto, trasporto e danni causati dall'acqua del rubinetto al loro valore nominale. Il cliente cede a noi eventuali crediti nei confronti di un'assicurazione e/o di un soggetto terzo derivanti da un sinistro per un importo pari al valore della fattura della merce soggetta a riserva di proprietà. Accettiamo questa cessione.

Ambito di applicazione locale

12. Le disposizioni di XI. sono valide solo tra noi e tali clienti che hanno la loro sede legale in Germania o si applicano alle consegne effettuate in Germania.

XII. Riserva di proprietà per consegne in altri stati:

Ambito di applicazione locale

1. Questa disposizione XII. si applica alle consegne effettuate in paesi diversi dalla Germania.

Riserva di proprietà

2. La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto e alla soddisfazione di tutti gli altri crediti, compresi tutti gli altri saldi a credito da conto corrente e tutti i crediti accessori (costi di cambio, costi di finanziamento, interessi ecc.) e tutti i crediti futuri derivanti dalla consegna. L'inclusione di singoli crediti in una fattura in corso o la chiusura del conto e approvazione del saldo non pregiudica la riserva di proprietà.

Stoccaggio/Assicurazione/Divieto di disporre

3. Fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto, il cliente deve immagazzinare correttamente gli oggetti della fornitura e mantenerli in condizioni complete e conformi al contratto e assicurarli contro tutti i rischi presso una compagnia assicurativa al loro pieno valore di sostituzione. Il cliente non può vendere, dare in pegno, trasferire a titolo di garanzia, affittare o disporre altrimenti degli oggetti di acquisto senza il nostro consenso.

Altri obblighi del cliente e assunzione dei costi

4. Se i diritti di proprietà applicabili nei rispettivi paesi non riconoscono la riserva di proprietà concordata al succitato XII. punto 1 o se richiedono ulteriori presupposti, come ad esempio l'obbligo di registrazione, ecc., il cliente dovrà, su nostra richiesta, sostenerci e collaborare con noi nell'adempimento di tali requisiti o fornirci una garanzia equivalente. I costi da ciò derivanti saranno a carico del cliente. Il cliente deve informarci senza essere interpellato di tutte le precondizioni a lui note per assicurarsi la proprietà.
5. Le disposizioni succitate da V. 1. a 6. sul trasferimento del rischio restano inalterate indipendentemente dai paragrafi da 1. a 3 della disposizione XII.

XIII. Diritti di tutela/Documenti/Diritti di tutela di terzi:

Diritti di tutela

1. Ci riserviamo i diritti di proprietà e i diritti d'autore su tutti i disegni, bozze e documenti da noi redatti. Essi devono essere trattati in modo confidenziale, godere della protezione della proprietà intellettuale in conformità alle disposizioni di legge e non possono essere divulgati a terzi, in particolare ai concorrenti, né essere utilizzati dal cliente stesso al di fuori degli accordi contrattuali.

Documenti

2. I disegni, le bozze e i documenti che fanno parte della nostra offerta devono essere restituiti se non viene stipulato alcun contratto.

Diritti di tutela di terzi

3. Nel caso di ordini di merce o parti di merce le cui caratteristiche di progettazione e composizione sono prescritte dal cliente, il cliente è responsabile di garantire che la progettazione e la composizione non ledano i diritti di proprietà di terzi. Il cliente è tenuto ad esonerarci in caso di rivendicazione.

XIV. Informazioni sulla privacy:

In conformità con il Regolamento di base europeo sulla protezione dei dati personali, raccogliamo dati personali. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili per il cliente sul sito www.pfeifergroup.com. Su richiesta inviamo al cliente le nostre informazioni sulla protezione dei dati anche in formato cartaceo.

XV. Luogo di adempimento/Foro competente/Diritto applicabile:

Luogo di adempimento

1. Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, il luogo di adempimento è la nostra sede aziendale.

Foro competente

2. Nella misura in cui il cliente è un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, la nostra sede è il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale. Siamo inoltre autorizzati ad agire in giudizio presso il tribunale competente per la sede del cliente.

Diritto applicabile

3. Si applica esclusivamente il diritto tedesco, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto nei singoli casi. È esclusa l'applicazione della „Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci“ (CISG) dell'11/04/1980.
4. La validità delle usanze “Tegernseer Gebräuche” è espressamente esclusa.
5. In caso di discrepanza tra la versione tedesca delle nostre condizioni generali di vendita e la versione italiana, prevale il contenuto della versione tedesca.

Sede della società: Kühbach

Registro delle imprese del tribunale: Pretura: HRB 17387

P.IVA: ATU68284028

Direzione: Michael Pfeifer, Mag. Josef Dringel